Elementi di cultura aziendale, professionale, giuridica e sociale Università di Genova - a.a. 2023/2024

La normativa europea in materia digitale

Avv. Manuela Bianchi - manuela.bianchi@bmsfarm.it

Mi presento

Manuela Bianchi

Avvocata, Data Protection Officer, Insegnante, Autrice

Programma del corso

- La normativa europea in materia digitale: GDPR, Al Act, DSA, DMA, cookie)
- Com'è fatta un'azienda
- Licenze software
- Certificazioni aziendali e professionali
- Diversità e inclusione in azienda

Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR) UE n. 679/2016

- entrato in vigore il 25 maggio 2018
- direttamente applicabile negli ordinamenti giuridici degli Stati membri
- rinforza la protezione dei diritti dei soggetti interessati con riferimento al trattamento dei dati personali, dando risalto al principio in base al quale la protezione dei dati è uno dei diritti fondamentali della UE
- garantisce il libero flusso dei dati personali all'interno della UE

Nuove opportunità per le società e per il business (1/2)

- condizioni di parità per tutte le società che operano nel mercato europeo
 i principi di "privacy by design" e "privacy by default" creano incentivi per la ricerca di soluzioni informatiche innovative per la protezione dei dati fin
- diritti individuali rafforzati

dall'inizio della progettazione

- maggiore controllo da parte delle persone fisiche sui propri dati
- maggiore protezione contro la violazione dei dati

Nuove opportunità per le società e per il business (2/2)

- maggiore flessibilità per titolari e responsabili che trattano dati grazie a disposizioni più chiare in materia di responsabilità
- la protezione dei dati garantita dal GDPR viaggia al di fuori della UE, garantendo una maggiore tutela

AI ACT

(approvato dal Parlamento europeo il 13 marzo 2024)

OBIETTIVI

- sviluppare un quadro normativo uniforme che favorisca il buon funzionamento del mercato unico digitale e lo sviluppo di tecnologie e prodotti basati sull'intelligenza artificiale
- garantire la sicurezza e la conformità dei sistemi di IA immessi sul mercato con la normativa europea in

materia di diritti fondamentali

- predisporre una governance efficace che garantisca l'applicazione della normativa esistente in materia di diritti fondamentali e sicurezza ai sistemi di IA

APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO per la salute e la sicurezza e per i diritti fondamentali delle persone fisiche

- inaccettabile
- alto rischio
- rischio minimo

APPLICAZIONI DI IA PROIBITE sono quelle coi seguenti scopi:

- manipolare le persone, in modo da arrecare danni fisici e psicologici
- sfruttare la vulnerabilità delle persone

reato per cui è previsto il mandato d'arresto europeo

- classificare le persone e assegnarle a categorie sulla base di caratteristiche sensibili
- social scoring
- identificazione biometrica remota, possibile solo se in tempo reale e solo se mirata: (i) alla ricerca di potenziali vittime di un reato; (ii) alla prevenzione di una minaccia specifica, sostanziale o imminente per la vita o l'incolumità delle persone o di un attacco terroristico; (iii) identificare e perseguire l'autore di un

DIGITAL SERVICE ACT (Regolamento UE sui servizi digitali)

(Regolamento UE 2002/2065)

- entrato in vigore il 17 febbraio 2024, sebbene vincolante dal 25 agosto 2023 per i "gatekeepers" (ovvero le LoPs Large Online Platforms: Google con 4 servizi, YouTube, Meta, Bing, X, Pinterest, Snapchat, Amazon, LinkedIn,
- Booking, Wikipedia, AppStore di Apple, TikTok, Alibaba Express, Zalando) si applica a intermediari e piattaforme online come marketplace, social network, piattaforme per la condivisione di contenuti, app store e piattaforme
- online per viaggi e alloggi
 obiettivo: prevenire le attività illegali e dannose online e la diffusione di notizie false, garantire la sicurezza degli utenti e proteggere i diritti fondamentali stabilendo norme chiare e proporzionate per le attività online

- promuove l'innovazione, la crescita e la competitività e

facilita l'espansione delle piattaforme più piccole, delle

pmi e delle start-up

- sanzioni: multe fino al 6% del fatturato annuale e fino al

5% dei ricavi medi quotidiani per ogni giorno di ritardo

nell'applicazione delle contromisure richieste

DIGITAL MARKETS ACT (Regolamento UE sui mercati digitali)

(Regolamento UE 2002/2065)

- entrato in vigore il 17 febbraio 2024, insieme al DSA
- "un testo innovativo e tanto atteso per garantire una concorrenza leale nei mercati digitali" (presidenza francese del Consiglio europeo)
- attualmente, la posizione di poche grandi piattaforme nel mercato digitale provoca: (i) debole contendibilità dei mercati delle piattaforme, (ii) debile concorrenza, (iii) pratiche commerciali sleali che arrecano danno agli utenti

I gatekeeper del mercato digitale sono i fornitori di

servizi di piattaforma di base: social network, browser,

motori di ricerca, servizi di messaggistica o social media

I gatekeeper del mercato digitale sono i **fornitori di servizi di piattaforma di base:** social network, browser, motori di ricerca, servizi di messaggistica o social media, con le seguenti caratteristiche:

- oltre 45 milioni di utenti finali attivi al mese
- un fatturato di oltre 7,5 mld di € negli ultimi tre esercizi finanziari

Obiettivi:

- garantire l'assenza di barriere di ingresso (contestability) di tutti i servizi online,
- combattere gli abusi di mercato delle grandi piattaforme digitali,
- stimolare l'innovazione e la concorrenza dei mercati digitali,
- sopperire al vuoto normativo che mette a repentaglio i dati degli utenti e la loro privacy,
- creare uno **spazio economico più equo** per le imprese europee,
- favorire la suddivisione di valori e utili tra le imprese che operano nell'economia digitale,
- avviare presupposti competitivi ed equi per chi opera nei settori informatico e tecnologico,
- offrire maggiore possibilità di scelta ai cittadini europei

Per superare questi limiti e agevolare la concorrenza, il Digital Markets Act introduce l'utilizzo di:

- **blacklist**, con divieti e restrizioni per evitare pratiche sleali:
- whitelist, con nuovi obblighi per le aziende;
- case by case assessment, ovvero valutazioni da applicare caso per caso alle grandi piattaforme

Tra le pratiche sanzionabili, incluse nella blacklist:

- **il leveraging**, cioè lo sfruttamento della propria posizione dominante per monopolizzare nuovi mercati, attraverso l'imposizione di commissioni elevate o la limitazione forzata dell'accesso a servizi e prodotti online;
- il self preferencing, cioè il favorire arbitrariamente i propri prodotti sulla piattaforma a discapito di quelli proposti da altre società;
- il rifiuto di accesso ai dati dell'utenza a terze parti terze, previa autorizzazione dell'utente stesso;
- l'obbligo di termini e condizioni che bloccano l'accesso a determinate funzionalità;

- le pratiche di vincolo (tying) e aggregazione (bundling), come la vendita o l'offerta congiunta e ingiustificata di beni/servizi diversi;
- l'imposizione di termini e condizioni poco chiare, come raccolta ingiustificata dei dati degli utenti finali;
 - la limitazione o il rifiuto della portabilità dei dati o del riuso dei dati, per scoraggiare o impedire all'utente l'abbandono della piattaforma;
 - il rifiuto immotivato di soluzioni di interoperabilità per rendere più difficile cambiare piattaforma;
- la combinazione di dati personali dell'utente, ricavati dai servizi di piattaforma, con altri dati personali ricavati da altri servizi, anche di terze parti, senza espressa autorizzazione dell'utente stesso

- I gatekeeper non potranno, per esempio: - promuovere eccessivamente i propri prodotti
- imporre il proprio metodo di pagamento come unica possibilità
- riutilizzare i dati personali raccolti per un servizio ai fini di un altro servizio
- imporre condizioni inique e limitazioni agli utenti commerciali
- preinstallare determinate applicazioni software

- I gatekeeper non potranno, per esempio: - promuovere eccessivamente i propri prodotti
- imporre il proprio metodo di pagamento come unica possibilità
- riutilizzare i dati personali raccolti per un servizio ai fini di un altro servizio
- imporre condizioni inique e limitazioni agli utenti commerciali
- preinstallare determinate applicazioni software

Sanzioni:

- fino al 10% del fatturato e fino al 20% in caso di recidiva
- per violazioni di minore importanza (es. non collaborare durante i procedimenti istruttori e di indagine): ammenda fino all'1% del fatturato
- promuovere eccessivamente i propri prodotti
- in caso di violazione sistematica delle norme: sanzioni straordinarie, fino all'obbligo di cedere parte del capitale o delle proprietà aziendali

COOKIE

www.gpdp.it/cookie

Gennaio 2022

IN SINTESI

Linee guida sull'utilizzo di cookie e di altri strumenti di tracciamento



GARANTE
PER LA PROTEZION
DEI DATI PERSONAL





Cosa sono i cookie, a cosa servono e perché riguardano la nostra privacy?

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai dispositivi usati per la consultazione (computer, smartphone, tablet, smart TV, ecc.) per essere memorizzati e poi ritrasmessi agli stessi siti in occasione della visita successiva.

I cookie semplificano e velocizzano gli accessì ai siti web da parte degli utenti, in quanto memorizzano alcune informazioni relative agli stessi che non debbono più essere reperite dei elaborate dai dispositivi dopo il primo accesso. I cookie inoltre semplificano la fruizione di alcuni servizi web: infatti, possono ad esempio essere impiegati per tenere traccia degli articoli in un carrello degli acquisti online o delle informazioni utilizzate per la compilazione di un modulo informatico.

Tuttava, I. cookie sono molto utili anche ai soggetti che gestiscono i siti web, perché consentono la raccolta e il trattamento di vari dati personali (es: indirizzo IP, nome utente, identificativo univoco o indirizzo e-mail) e dati non personali (come le impostazioni della lingua o informazioni sul tipo di dispositivo che una persona sta utilizzando per navigare nel sito): informazioni che possono essere utilizzate a fini di marketing e di profilazione, e condivise eventualmente anche con terre parti.

Le nuove Linee guida del Garante



Lo scorso giugno il Garante ha approvato nuove Linee guida in materia di Cookie e altri strumenti di tracciamento tenendo conto:

1) del quadro giuridico di riferimento, soprattutto a seguito dell'introduzione del Regolamento 2016/679 (GDPR);

2) della rapida e continua innovazione tecnica e tecnologica delle reti e degli strumenti;

3) dell'evoluzione del comportamento degli utenti, che utilizzano sempre più spesso servizi (web, social media, app, ecc.) e strumenti plurimi (computer, tablet, smartphone, smart TV, ecc.), con il conseguente moltiplicarsi delle possibilità di raccolta e incrocio dei dati ai de sesi riferiti.

Gli elementi chiave delle nuove Linee guida sono:

- · Promozione dell'accountability:
- · Offerta agli utenti di informative trasparenti e chiare;
- · Rafforzamento del meccanismo del consenso;
- Rispetto dei principi di privacy by design e by default.
 Le nuove Linee guida, inoltre, estendono il loro ambito di applicazione oltre che ai cookie anche ad altri strumenti di tracciamento, come ad esempio il fingerorintine.

Le indicazioni contenute nelle linee guida diventano operative dal 9 GENNAIO 2022